



Comune di Amelia
(Insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)
Provincia di Terni

STATUTO COMUNALE

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 21 del 29.05.2018*

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Capo I Il Comune

	pagina
Articolo 1 (Il Ruolo)	7
Articolo 2 (Funzioni)	7
Articolo 3 (Principi programmatici)	7
Articolo 4 (Pari opportunità)	8
Articolo 5 (Principi organizzativi)	8
Articolo 6 (Sede, Territorio, Stemma, Gonfalone, Albo Pretorio)	8
Articolo 7 (Titolo di città)	9

TITOLO II PARTECIPAZIONE E ACCESSO

Capo I Istituti di partecipazione

Articolo 8 (Rapporti con la Comunità locale)	9
Articolo 9 (La partecipazione delle forme associative)	9
Articolo 10 (Le Consulte delle Associazioni)	10
Articolo 11 (La consultazione diretta dei cittadini)	10

Capo II Iniziative popolari

Articolo 12 (La partecipazione popolare)	10
Articolo 13 (I referendum comunali)	11
Articolo 14 (Gli effetti del referendum)	12

Articolo 15 (L'azione popolare)	12
---------------------------------	----

Capo III

Diritto di accesso e informazione

Articolo 16 (La pubblicità degli atti amministrativi)	12
---	----

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Organi istituzionali

Articolo 17 (Organi del Comune)	13
---------------------------------	----

Capo II

Consiglio Comunale

Articolo 18 (Elezione e durata)	13
---------------------------------	----

Articolo 19 (Funzioni del Consiglio Comunale)	13
---	----

Articolo 20 (La prima seduta del Consiglio Comunale)	13
--	----

Articolo 21 (I Consiglieri - Diritti e doveri)	14
--	----

Articolo 22 (Sospensione,decadenza e dimissione dei Consiglieri)	14
--	----

Articolo 23 (Gruppi Consiliari)	14
---------------------------------	----

Articolo 24 (Regolamento del Consiglio Comunale)	15
--	----

Articolo 25 (Adunanze)	15
------------------------	----

Articolo 26 (Linee programmatiche del mandato)	15
--	----

Articolo 27 (Il Presidente del Consiglio Comunale)	16
--	----

Articolo 28 (Maggioranza e Minoranza)	16
---------------------------------------	----

Articolo 29 (Commissioni consiliari permanenti)	17
---	----

Articolo 30 (Commissioni consiliari temporanee o speciali)	17
--	----

CAPO III

La Giunta Comunale

Articolo 31 (Composizione della Giunta)	18
Articolo 32 (Cessazione dalla carica)	18
Articolo 33 (Competenze della Giunta)	18
Articolo 34 (Funzionamento della Giunta)	19

Capo IV

Il Sindaco

Articolo 35 (Ruolo)	19
Articolo 36 (Competenze del Sindaco)	19
Articolo 37 (Deleghe ed incarichi)	20
Articolo 38 (Mozione di sfiducia)	20
Articolo 39 (Il divieto generale di incarichi, consulenze, obblighi di astensione)	21

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

Capo I

Criteri generali di organizzazione del Comune

Articolo 40 (Organizzazione generale)	21
Articolo 41 (Regolamento degli uffici e dei servizi)	21
Articolo 42 (Responsabili degli uffici e dei servizi)	22
Articolo 43 (Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione)	22
Articolo 44 (Le collaborazioni esterne)	22
Articolo 45 (Le relazioni sindacali)	23
Articolo 46 (Il Segretario Comunale)	23
Articolo 47 (Funzioni del Segretario Comunale)	23

TITOLO V **FINANZA E CONTABILITA'**

Articolo 48 (Ordinamento)	23
Articolo 49 (Patrimonio)	24
Articolo 50 (Il bilancio di previsione)	24
Articolo 51 (L'assetto organizzativo per la gestione finanziaria)	24
Articolo 52 (Il rendiconto annuale)	25
Articolo 53 (Gli appalti ed i contratti)	25
Articolo 54 (Il Revisore dei Conti)	25
Articolo 55 (La tesoreria e la riscossione delle entrate)	26
Articolo 56 (Il controllo di gestione)	26

TITOLO VI **SERVIZI PUBBLICI**

Capo I **Servizi**

Articolo 57 (I servizi pubblici comunali)	27
Articolo 58 (Le forme di gestione)	27
Articolo 59 (Gestione in economia)	27
Articolo 60 (Concessione a terzi)	27
Articolo 61 (Aziende speciali)	28
Articolo 62 (Istituzioni)	28
Articolo 63 (Nomina e revoca degli amministratori)	28
Articolo 64 (Le società di capitali)	28
Articolo 65 (Convenzioni)	28
Articolo 66 (Consorzi)	28
Articolo 67 (Accordi di programma)	29

TITOLO VII
ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 68 (Lo Statuto)	29
Articolo 69 (I regolamenti comunali)	29
Articolo 70 (Le ordinanze)	30
Articolo 71 (L'adozione degli atti)	30
Articolo 72 (La manifestazione di volontà degli organi collegiali. Numero legale e maggioranza)	30

TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 73 (Revisione dello Statuto)	31
Articolo 74 (Entrata in vigore)	31

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Capo I

Il Comune

Articolo 1

(Il Ruolo)

1. Il Comune di Amelia è l'Ente Locale che rappresenta in piena autonomia la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo in ambito sociale, culturale ed economico.
2. Il Comune si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, tra questi riconosce la pace come bene preminente e diritto fondamentale della persona e di ogni popolo.
3. Il Comune si impegna altresì a salvaguardare e tutelare il territorio comunale quale bene della comunità, promuovendo in particolare le attività ambientali, agricole, artigianali e turistiche come caratteristiche peculiari del suo territorio.
4. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria secondo i principi stabiliti dalle leggi dello Stato.
5. L'ordinamento del Comune e l'azione degli organi preposti ad attuarlo sono ispirati ai principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalla Carta Europea delle Autonomie Locali, così come recepiti nella legislazione nazionale.

Articolo 2

(Funzioni)

1. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale nei settori organici dei servizi alle persone e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico e sociale, assumendo la programmazione e la concertazione come metodo di intervento.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle allo stesso conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e altri Enti Locali.
4. Il Comune ha competenza regolamentare nelle materie proprie o delegate nel rispetto delle Leggi e dello Statuto.

Articolo 3.

(Principi programmatici)

1. Il Comune si ispira nelle sue azioni alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e riafferma i principi fondamentali della Repubblica Italiana ed i valori della democrazia rifiutando ogni forma di totalitarismo.
2. Il Comune tutela e valorizza l'ambiente e i beni culturali, storici e artistici, le produzioni tipiche e le tradizioni americane e ne divulga la conoscenza.

3. Il Comune di Amelia riconosce alla natura ed all'ambiente, un valore essenziale da tutelare e sviluppare in tutte le sue potenzialità e peculiarità, ricercando la collaborazione doverosa e consapevole del cittadino e della sua privata iniziativa.

4. Il Comune promuove la solidarietà sociale, favorisce l'integrazione fra le diverse culture.

5. Il Comune valorizza le risorse umane e territoriali, riconoscendo nella formazione il principio basilare per il proprio sviluppo sociale, culturale ed economico.

6. Il Comune promuove la prevenzione come strumento primario per la tutela della salute e della sicurezza del cittadino.

Articolo 4

(Pari opportunità)

1. Il Comune si impegna a garantire pari opportunità tra tutti i cittadini. Si attiva altresì a contrastare qualsiasi altra forma di discriminazione razziale, sociale, culturale e politica che pregiudichi una convivenza civile e solidale.

2. Apposite norme saranno previste nei regolamenti comunali di organizzazione sociale.

Articolo 5.

(Principi organizzativi)

1. Il Comune esercita le proprie funzioni assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività politica e amministrativa locale.

2. Il Comune esercita la propria azione amministrativa di governo secondo i principi di correttezza, trasparenza ed economicità nel rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione e delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo.

3. Il Comune riconosce ed applica il principio della trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito internet delle informazioni concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini e forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e d'imparzialità.

4. Il Comune si impegna a promuovere l'integrazione organizzativa con i Comuni limitrofi per favorire lo sviluppo delle attività e dei servizi. Il Comune persegue inoltre forme di collaborazione con gli altri Enti Locali, con la Regione, lo Stato e altri Enti Pubblici, nonché con realtà istituzionali di altri Stati.

Articolo 6

(Sede, Territorio, Stemma, Gonfalone, Albo Pretorio)

1. Il Comune ha sede nel capoluogo, i suoi organi possono riunirsi anche in sedi diverse.

2. Il territorio del Comune di Amelia ha una estensione di Km² 132,66, comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art 9 della legge 24.12.1954 n.1228. Il Comune è articolato in sette frazioni: Collicello, Foce, Fornole, Macchie, Montecampano, Porchiano e Sambucetole e confina con i seguenti Comuni: Attigliano, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Orte e Penna in Teverina.

3. Lo stemma del Comune di Amelia è rappresentato da uno scudo così descritto: d'azzurro alla banda d'argento, caricato delle quattro iniziali di nero: A.P.C.A. con ornamenti esteriori da Comune, così come descritto nel Decreto di riconoscimento del 18 febbraio 1934 e nella nota araldica (documenti allegati). Il Comune ha inoltre il seguente motto "Ameriae Populum Concordia Amplectatur" (La concordia riunirà il popolo di Amelia).

4. Il Gonfalone riproduce lo stemma del Comune e viene utilizzato secondo le norme di legge.

5. Il Comune è dotato dell'Albo Pretorio Informatico, nell'apposito spazio "web" denominato "Albo Pretorio On Line" del sito istituzionale dell'ente, riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti, per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale, nonché di quelli che, a suo giudizio insindacabile, l'Amministrazione Comunale ritiene utile pubblicare per assicurare trasparenza all'azione amministrativa.

6. L'uso dello stemma da parte di altri soggetti pubblici e privati, può essere autorizzato dal Sindaco, per manifestazioni e pubblicazioni che hanno finalità storiche, tradizionali e comunque di interesse pubblico.

Articolo 7

(Titolo di città)

1. Il Comune si fregia del titolo di "Città" concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 19.4.2007.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE E ACCESSO

Capo I

Istituti di partecipazione

Articolo 8

(Rapporti con la Comunità locale)

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione locale per migliorare la tutela degli interessi collettivi.

2. Il Comune favorisce con appositi interventi, le formazioni sociali con particolare riguardo alla famiglia e ai suoi compiti e funzioni; favorisce altresì le associazioni che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative e della protezione civile e ambientale.

Articolo 9

(La partecipazione delle forme associative)

1. Il Comune valorizza le associazioni, le organizzazioni e gli enti a base associativa, favorendo la partecipazione attiva delle stesse all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Presso il Comune è istituito apposito Albo delle forme associative. Su istanza delle stesse, il Sindaco dispone la registrazione delle associazioni che operano nel territorio e che non hanno fini di lucro. Esse devono avere un adeguato quorum, perseguire scopi ed interessi generali, garantire una struttura democratica e una regolare vita associativa. Il quorum non è richiesto nel caso di associazioni di derivazione nazionale o regionale.

3. Le associazioni appartenenti ad organismi nazionali o regionali vengono registrate al momento della richiesta; per le altre, ciò potrà avvenire dopo un anno dalla loro regolare costituzione. All'atto della richiesta di iscrizione, le associazioni devono depositare lo Statuto ed il Regolamento.

4. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'albo sono consultate, nelle specifiche materie inerenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle Consulte Comunali, qualora istituite.

5. Le associazioni possono usufruire di strutture, beni e servizi comunali; con apposite convezioni possono avere in affidamento la gestione dei servizi in campo sociale, culturale e ricreativo di parte del patrimonio pubblico.

Articolo 10

(Le Consulte delle Associazioni)

Ai fini di un organico rapporto tra il Comune e le diverse forme associative operanti sul territorio, le associazioni registrate, distinte per settori omogenei di attività o di interesse cui abbiano dichiarato di appartenere, possono costituirsi in consulte.

Non può esservi più di una consulta per ogni settore omogeneo.

Le consulte nelle materie di competenza possono :

- a) esprimere parere preventivo non vincolante, a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali , secondo le modalità disciplinate dal regolamento;
- b) esprimere proposte di variazione del regolamento, anche per la gestione e l' uso dei servizi e dei beni comunali;
- c) chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

Articolo 11

(La consultazione diretta dei cittadini)

1. Il Consiglio Comunale, su richiesta della metà più uno dei propri componenti, delibera la consultazione diretta dei cittadini su provvedimenti specifici.

2. La consultazione può avvenire sia su base comunale che su base frazionale, secondo quanto è previsto dal Regolamento.

3. Il risultato della consultazione deve essere riportato nelle deliberazioni adottate sull'argomento che ha formato oggetto della stessa.

Capo II

Iniziative popolari

Articolo 12

(La partecipazione popolare)

1. Il Comune garantisce le seguenti forme di consultazione dei cittadini:

- assemblee pubbliche;
- proposte di iniziativa popolare;
- petizioni;
- istanze;
- questionari;
- interpellanze popolari;
- consiglio comunale aperto;

2. Le assemblee pubbliche sono finalizzate all'esame di proposte, problemi, iniziative relativi a diverse zone del territorio, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.

3. Le proposte di iniziativa popolare possono essere presentate dagli elettori del Comune, per l'adozione di atti di competenza dell'Ente, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione. Tali proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro trenta giorni dalla loro presentazione.

4. I cittadini possono presentare petizioni al Sindaco al fine di sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o di esporre esigenze di natura collettiva. La petizione è assegnata all'organo competente e inviata in copia ai capi gruppo.

5. Il cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici problemi di interesse collettivo inerenti l'attività amministrativa; la risposta motivata deve essere formulata entro trenta giorni dalla presentazione.

6. I questionari sono volti all'acquisizione di elementi di valutazione per indirizzare le scelte di politica amministrativa relative ad interventi che incidono in maniera rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi.

7. Il consiglio comunale aperto è convocato su temi di particolare rilevanza per la vita cittadina ogni qual volta il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei capi-gruppo, lo ritenga opportuno o quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri assegnati o almeno almeno 500 cittadini residenti. Il Presidente convoca il consiglio comunale aperto anche su richiesta degli istituti scolastici del territorio, veicolata attraverso il/la Dirigente scolastica e/o gli/le insegnanti preposti alla supervisione di determinati progetti, per iniziative che interessino la comunità scolastica e/o temi che riguardano in generale la comunità dei bambini e dei ragazzi.

Il regolamento del consiglio comunale ne disciplina le modalità di convocazione e il funzionamento.

Articolo 13

(I referendum comunali)

1. Il referendum è lo strumento attraverso il quale si verifica il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi Comunali.

2. Il referendum è ammesso solo su materie di esclusiva competenza comunale. Non possono essere indetti referendum abrogativi su materia di tributi e di tariffe, su materie che siano stati oggetto di referendum negli ultimi tre anni e su materie vincolate dalle leggi statali o regionali.

Non sono ammessi referendum abrogativi sulle seguenti materie :

- a) lo Statuto Comunale ;
- b) il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- c) il Piano Regolatore comunale e gli strumenti urbanistici attuativi;
- d) il personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- e) le nomine e le designazioni.

3. Le materie di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, possono essere solo oggetto di referendum consultivo e propositivo.

4. Possono essere indetti referendum consultivi e propositivi allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione in ordine a questioni di notevole rilievo per la collettività cittadina o referendum, per l'abrogazione in tutto o in parte dei provvedimenti già approvati dal Consiglio Comunale.

5. Il referendum è indetto, allorché ne sia fatta proposta dal Consiglio Comunale, con deliberazione assunta col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. Il referendum può essere promosso mediante richiesta di almeno l'otto per cento degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

7. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

8. Il regolamento per la disciplina del referendum fissa i requisiti di ammissibilità del referendum, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. Il regolamento determina altresì i casi nei quali l'esito del referendum

comporta, fino alla determinazione del Consiglio Comunale, la sospensione degli effetti dell'atto oggetto della consultazione.

9. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e non può essere proposto o deliberato nell'anno precedente la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi all' insediamento.

Articolo 14

(Gli effetti del referendum)

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui voti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e la maggioranza dei votanti si esprima favorevolmente alla proposta referendaria, altrimenti è dichiarato respinto.

2. L'esito del referendum viene comunicato al Consiglio Comunale; in caso di esito favorevole il Sindaco è tenuto a proporre alla Giunta e al Consiglio Comunale l'adozione degli atti di loro competenza entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati.

Articolo 15

(L'azione popolare)

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio azioni e ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'Ente, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Capo III

Diritto di accesso e informazione

Articolo 16

(La pubblicità degli atti amministrativi)

1. Al fine di rendere partecipe il cittadino delle proprie scelte e decisioni, il Comune utilizza i mezzi e le tecnologie di comunicazione ritenute più idonee. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere di generalità.

2. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, l'Amministrazione comunale, attraverso apposito regolamento, garantisce l'accesso alla documentazione amministrativa da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Il diritto di accesso si esercita mediante la presa visione ed il rilascio di copie degli atti e dei documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dal relativo Regolamento.

3. Chiunque può richiedere, senza motivazione e gratuitamente, documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune sia obbligatoria per legge. L'accesso civico è disciplinato dalla legge.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Organi istituzionali

Articolo 17

(Organi del Comune)

Sono organi del Comune di Amelia: il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

Capo II

Consiglio Comunale

Articolo 18

(Elezioni e durata)

1. La composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale, nonché l'ineleggibilità, l'incompatibilità, la decadenza, la surrogazione e la supplenza dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge.

2. Salvo casi di sospensione o scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica fino alle elezioni del nuovo, limitandosi dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare i soli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 19

(Funzioni del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità amerina ed i suoi interessi esprimendone volontà e intenzioni: determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Nei suoi atti, il Consiglio Comunale è interprete autonomo della volontà popolare che, nei casi e con le modalità previsti dallo Statuto e dal Regolamento, può essere rilevata mediante referendum.

3. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi della programmazione comunale, partecipa, anche mediante le proprie commissioni, all'elaborazione dei piani e dei programmi generali e settoriali del Comune, approva i piani ed i programmi medesimi, nonché i relativi aggiornamenti e variazioni, ne controlla l'attuazione; adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dalla Statuto.

4. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari sono fissate le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

5. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Articolo 20

(La prima seduta del Consiglio Comunale)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco neo eletto, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invio di convocazione.

2. E' presieduta dal Sindaco o in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Anziano.

3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco .

4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco di fedeltà alla Costituzione e con la comunicazione da parte di quest'ultimo della nomina della Giunta Comunale, compreso il Vice Sindaco.

5. Si procede quindi alla costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti.

Articolo 21

(I Consiglieri - Diritti e doveri)

1. Il Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.

2. I Consiglieri, ai fini dell'esercizio delle funzioni, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende da esso dipendenti o controllate e dalle strutture associative e dai concessionari di servizi comunali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati in base alla legge o in base al presente Statuto e ai regolamenti del Comune.

3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio Comunale, hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento e proposta che esercitano in forma organica anche attraverso le commissioni consiliari e nelle forme previste dal Regolamento. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza ovvero ad ogni altra istanza del sindacato ispettivo dei Consiglieri è obbligatoria e deve essere fornita dal Sindaco o dagli Assessori a ciò delegati di norma entro venti giorni, salvo quanto previsto dal regolamento.

Qualora l'interrogazione venga trasformata successivamente alla risposta in mozione, il Sindaco o il Presidente del Consiglio inseriranno la questione sollevata nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva, curando l'acquisizione del parere di cui all'Articolo 49 primo comma del T.U.

4. I Consiglieri hanno il dovere di essere presenti alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte. In caso di impedimento devono informare preventivamente e per iscritto i rispettivi presidenti degli organi collegiali. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale secondo il procedimento indicato dal Regolamento del medesimo, decorsi almeno dieci giorni dalla notifica all'interessato di apposita comunicazione senza che questi abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni, ovvero queste non siano state ritenute plausibili.

5. I Consiglieri comunali hanno diritto di percezione di un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni permanenti, cumulabili qualora si svolgano nella stessa giornata.

6. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di preferenze, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

Articolo 22

(Sospensione, decadenza e dimissione dei Consiglieri)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla legge. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni con le modalità previste dalla legge vigente.

2. La sospensione e la decadenza avviene nei casi previsti dalla legge.

3. Le modalità di surrogazione e supplenza dei Consiglieri sono disciplinate dalla Legge.

Articolo 23

(Gruppi Consiliari)

1. I gruppi consiliari sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni mentre i relativi capigruppo sono individuati nei Consiglieri non appartenenti alla Giunta, espressi

dai gruppi di appartenenza ovvero, qualora non indicati, nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi diversi dalle coalizioni elettorali purché tali nuovi gruppi siano composti da almeno due Consiglieri.

3. I Consiglieri che non si riconoscono in nessun gruppo possono confluire esclusivamente in quello misto che può eleggere al suo interno un capogruppo.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi.

Articolo 24

(Regolamento del Consiglio Comunale)

1. L'attività del Consiglio Comunale è disciplinata da apposito regolamento.

2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Qualora nella prima votazione non si raggiungesse tale maggioranza, il Consiglio approva il regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella successiva riunione.

3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina in particolare lo svolgimento dei lavori del consiglio, l'esercizio delle proprie potestà e funzioni, nonché i poteri, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni e dei gruppi consiliari, perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale e della trasparenza.

Articolo 25

(Adunanze)

Il consiglio si riunisce in sedute ordinarie. Si riunisce d'urgenza per deliberare su argomenti indifferibili. La convocazione delle sedute è disciplinata dall'apposito regolamento. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

2. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento prevede che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

3. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste per legge, dallo Statuto o dai regolamenti. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e sarà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

4. Le votazioni avvengono con voto palese, salvo i casi previsti dalla legge.

Articolo 26

(Linee programmatiche del mandato)

1. Entro il termine di 60 gg. decorrenti dal suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Il Consiglio comunale provvede a verificarne l'attuazione almeno una volta l'anno nel mese di luglio, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio e alla presentazione del Documento Unico di Programmazione.

3. E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato con adeguamenti e/o opportune modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

4. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione di indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.

5. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio un rendiconto dello stato di attuazione delle linee programmatiche e lo sottopone, previo esame di realizzazione degli interventi previsti, all'approvazione del medesimo.

6. Il documento programmatico di cui al comma 1 del presente articolo costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa ed un riferimento per l'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale.

Articolo 27

(Il Presidente del Consiglio Comunale)

1. E' facoltà del Consiglio Comunale eleggere con votazioni separate, un Presidente indicato dalla maggioranza ed un Vice Presidente indicato dalla minoranza.

2. Non possono essere eletti il Sindaco, i candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri Comunali, gli Assessori, i capigruppo e i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti. Nel caso in cui non venga eletto il Presidente del Consiglio Comunale, sarà il Sindaco a svolgere le sue funzioni.

3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale prevede le modalità di elezione e di decadenza, di revoca e la durata dell'incarico del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale :

a) rappresenta il Consiglio Comunale;

b) formula l'ordine del giorno del Consiglio Comunale in accordo con il Sindaco e la conferenza dei capi gruppo;

c) organizza dirige e disciplina i lavori del Consiglio Comunale;

d) coordina il lavoro delle commissioni consiliari,

e) convoca il Consiglio Comunale in accordo con il Sindaco o su richiesta di almeno i due terzi dei capigruppo e/o di un terzo dei Consiglieri assegnati;

f) assicura adeguata informazione ai capi gruppo consiliari ed ai singoli Consiglieri Comunali sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale ;

5. Il Presidente del Consiglio Comunale esercita le sue funzioni con imparzialità e nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e dei diritti dei singoli Consiglieri comunali.

Esercita altresì ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale esercita le sue funzioni avvalendosi della collaborazione degli uffici comunali.

Articolo 28

(Maggioranza e Minoranza)

1. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale riconosce le espressioni, anche diversificate, che costituiscono la minoranza, detta le norme per la loro valorizzazione e per garantire la libertà di espressione, precisa gli spazi e le modalità con i quali la minoranza potrà assicurare la propria rappresentanza negli organismi comunali.

2. Spetta ai gruppi delle minoranze consiliari, d'intesa fra le stesse, la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e garanzia.

Articolo 29

(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in tre commissioni consiliari permanenti.

2. Il regolamento ne determina la composizione nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranza, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento e le attribuzioni.

I lavori delle commissioni consiliari sono pubblici salvo i casi previsti per il Consiglio Comunale.

3. Le commissioni, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine agli atti generali di competenza del Consiglio, mediante l'esame preliminare delle proposte di regolamenti, di tutti gli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria, di organizzazione dei pubblici servizi e di acquisti e alienazioni immobiliari.

4. Esse esercitano altresì il controllo amministrativo sull'andamento delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.

5. Le commissioni consiliari permanenti possono disporre, per l'esercizio delle loro funzioni, di audizioni di funzionari, di responsabili degli uffici e dei servizi e del Segretario, i quali sono tenuti obbligatoriamente ad intervenire alle audizioni e a cooperare per il raggiungimento degli obiettivi delle commissioni. Le commissioni consiliari permanenti concertano con pubblici amministratori, Sindaco e Assessori per eventuali audizioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

6. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere, con le modalità previste dal regolamento, l'approvazione da parte del Consiglio di atti di indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.

7. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri non appartenenti alla commissione, possono partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

8. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo di vigilanza o di tutti gli altri organi, le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza .

Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuati nel regolamento.

9. Il regolamento può prevedere l'attribuzione di poteri redigenti alle commissioni, relativamente a determinati atti.

Articolo 30

(Commissioni consiliari temporanee o speciali)

1. Il Consiglio Comunale istituisce, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali e di controllo, d'indagine e di inchiesta, determinandone all'atto della loro istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento necessarie all'espletamento del mandato ed il termine entro il quale devono esprimersi.

2. La presidenza di tali commissioni è attribuita ai Consiglieri Comunali appartenenti ai gruppi di opposizione.

CAPO III

La Giunta Comunale

Articolo 31

(Composizione della Giunta)

1. La giunta comunale è nominata dal Sindaco nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, ed è composta da un numero di Assessori non superiore al numero massimo previsto dalla legge, tra i quali è nominato il Vice Sindaco .
2. Gli Assessori sono nominati normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati fino ad un massimo di due Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. L'Assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non ha diritto di voto.
4. La Giunta è nominata con decreto dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima seduta successiva alle elezioni.
5. La legge prevede le cause di incompatibilità a ricoprire la carica di Assessore.
6. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione determinata ai sensi di legge.
7. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.
8. In caso di assenza o di impedimento del Vicesindaco, gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive secondo l'anzianità anagrafica.

Articolo 32

(Cessazione dalla carica)

1. I singoli Assessori cessano dalla carica per :
 - a) dimissione;
 - b) revoca;
2. Le dimissioni da Assessore sono sottoposte al Sindaco che ne prende immediatamente atto e le comunica al Consiglio Comunale entro 30 giorni provvedendo nei successivi 30 giorni alla redistribuzione delle deleghe.
3. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori provvedendo entro 30 gg. o alla nomina del successore o alla redistribuzione delle deleghe; di tale provvedimento il Sindaco darà comunicazione motivata al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 33

(Competenze della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti assegnati alle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio, al Sindaco, al segretario comunale o ai funzionari responsabili dei servizi.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale.
4. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Articolo 34

(Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.
2. La Giunta si uniforma al principio della collegialità. Il Sindaco ne dirige e coordina i lavori, assicura l'unità di indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza qualificata compreso il Sindaco. In caso di parità di votazione, prevale il voto del Presidente della seduta.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo particolari disposizioni da parte del Sindaco.

Capo IV

Il Sindaco

Articolo 35

(Ruolo)

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini con sistema maggioritario contestualmente al Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'Ente. Sovrintende l'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli organi comunali e ne coordina l'attività. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
3. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto. Per l'esercizio di tali funzioni, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
4. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini". Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.
5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, non è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla stessa carica. Il terzo mandato è ammesso se uno dei due precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Articolo 36

(Competenze del Sindaco)

1. Il Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente e rappresentante della Comunità Locale, svolge le seguenti funzioni:
 - convoca, rappresenta e presiede la Giunta Comunale, ne nomina i componenti, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
 - convoca e presiede il Consiglio Comunale, qualora non siano stati eletti il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio stesso; fissa con il Presidente del Consiglio, ove istituito, e con i capi gruppo le date e l'ordine del giorno del Consiglio;
 - indice i referendum comunali;
2. Il Sindaco inoltre:

- sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;
 - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali;
 - coordina ed organizza, nell'ambito della eventuale disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, di pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti; il piano è approvato dal Consiglio Comunale ed attuato con apposita ordinanza;
 - il Sindaco o chi ne fa le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dall'Articolo 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
 - provvede, per quanto di propria competenza, alla designazione, alla nomina ed eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - nomina il Segretario Comunale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma secondo le direttive fissate dal Consiglio Comunale;
 - ha rappresentanza legale dell'Ente nei giudizi di qualunque natura e propone alla Giunta Comunale la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti;
 - informa la popolazione sulle situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
3. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto, assumono il nome di decreti.
4. Esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

Articolo 37

(Deleghe ed incarichi)

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione degli Assessori. A tal fine il Sindaco può assegnare ad ogni Assessore, a mezzo di formali deleghe, funzioni suddivise in categorie omogenee.
2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni agli Assessori ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori in qualunque momento, dandone immediata comunicazione al Consiglio.
4. Il Sindaco può conferire anche ai Consiglieri incarichi di consulenza, studio, indirizzo, controllo per esigenze specifiche, nonché funzioni propositive per determinati problemi o progetti.

Articolo 38

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione della mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti

dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Articolo 39

(Il divieto generale di incarichi, consulenze, obblighi di astensione)

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comune.

2. I componenti della Giunta comunale aventi competenze in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

3. Tutti gli amministratori hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.

4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti di contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e gli specifici interessi degli Amministratori o dei loro parenti ed affini fino al 4° grado.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

Capo I

Criteri generali di organizzazione del Comune

Articolo 40

(Organizzazione generale)

1. Il Comune disciplina con appositi atti e in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e alla funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici e i servizi sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all' economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 41

(Regolamento degli uffici e dei servizi)

1. I regolamenti degli uffici e dei servizi stabiliscono le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli stessi e in particolare stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi di governo interni.

2. In particolare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottati dalla Giunta, disciplinano:

a) l'assetto organizzativo del Comune

b) l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi

c) i sistemi di coordinamento

- d) l'esercizio delle funzione di direzione
- e) le linee procedurali di gestione del personale
- f) i sistemi di accesso all'impiego.

Articolo 42

(Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. Gli incarichi di responsabilità delle strutture organizzative vengono attribuiti dal Sindaco.
2. Spettano ai responsabili di servizio gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
2. I responsabili di servizio rispondono direttamente della traduzione in termini operativi, degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente alla cui formulazione partecipano, anche in contraddittorio con attività istruttoria, con proposte autonome in merito alla correttezza amministrativa e alla efficienza della gestione per il raggiungimento degli obiettivi.
3. In conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione essi godono di autonomia e responsabilità nella organizzazione del proprio servizio, nella gestione delle risorse umane e finanziarie ad essi assegnate e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

Articolo 43

(Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione)

1. La Giunta Comunale, nelle forme, coi limiti e modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui, tra i dipendenti dell'Ente, non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare nelle forme e con le modalità previste dal regolamento e dalla legge, la titolarità degli uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato, con contratto di lavoro autonomo.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge, di regolamento o di contratti collettivi di lavoro.

Articolo 44

(Le collaborazioni esterne)

1. L'amministrazione, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità qualora non si possano attuare convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, Regione ed altri Enti Locali.
2. Il regolamento del personale determina il rapporto di lavoro autonomo che deve essere svolto per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Le norme regolamentari riguardano la durata del rapporto convenzionato che non può superare la durata del programma o del mandato amministrativo, con la previsione della possibilità di scioglimento anticipato.
3. Gli operatori delle collaborazioni esterne, comunque conferite, agiscono con le responsabilità civili e penali del pubblico dipendente.

Articolo 45

(Le relazioni sindacali)

1. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali.
2. L'Amministrazione Comunale, per le scelte fondamentali che riguardano l'organizzazione operativa dell'Ente, promuove consultazioni con i sindacati che hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
3. Il diritto di sciopero viene esercitato nei casi, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento. In ogni caso devono essere garantiti i servizi essenziali.

Articolo 46

(Il Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti nell'apposito albo; lo stato giuridico e il trattamento economico sono stabiliti per legge.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune ed ai singoli Consiglieri.

Articolo 47

(Funzioni del Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa, alle decisioni degli organi istituzionali.
2. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale e provvede alla stesura dei relativi verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
3. Il Sindaco può attribuire al Segretario Comunale la direzione di singoli servizi della struttura organizzativa dell'Ente.
4. Il Segretario sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
5. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnate al Segretario Comunale, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale ove ciò si renda utile, in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.
6. Esprime parere in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'Ente non abbia i responsabili dei servizi.
7. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
8. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
9. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 48

(Ordinamento)

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge. L'azione del Comune si esplica attraverso il Documento Unico di Programmazione e il bilancio triennale.
2. La legge riconosce al Comune, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite nonché potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
3. Il Comune applica, nei rapporti tributari con i contribuenti i principi riconosciuti dalla legge nello statuto dei diritti del contribuente, adeguando ad essi tutta la propria regolamentazione in materia.
4. Le entrate garantiscono i servizi pubblici necessari ed indispensabili, nonché l'attività contrattuale nei termini di cui agli appositi regolamenti.

Articolo 49 (Patrimonio)

1. Gli uffici curano la tenuta e il costante aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, che viene comunque sottoposto a revisione decennale, salva la facoltà del Sindaco di disporre la revisione straordinaria in qualsiasi momento, anche ai fini della loro valorizzazione o alienazione.
2. I beni demaniali del Comune possono essere concessi in uso a terzi a titolo oneroso, mentre i beni patrimoniali devono, di regola, essere dati in locazione.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, devono essere impiegate, se non diversamente vincolate, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nonché per il miglioramento e l'incremento del demanio e del patrimonio comunale.
4. La competenza a deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili è attribuita alla Giunta Comunale.

Articolo 50 (Il bilancio di previsione)

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio pluriennale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi contabili generali stabiliti dall'ordinamento.
2. Lo schema di bilancio e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati al Consiglio Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Articolo 51 (L'assetto organizzativo per la gestione finanziaria)

1. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, la Giunta Comunale approva il piano esecutivo di gestione attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili di servizio la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria all'ordinaria gestione ed all'attuazione degli interventi programmati.
2. Ai responsabili di servizio spettano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i compiti di gestione finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Articolo 52

(Il rendiconto annuale)

1. Il rendiconto annuale è l'atto documentale con il quale sono rilevati, registrati, dimostrati, definiti, comparati e commentati i fatti della gestione inerenti ad un esercizio e rappresentati in un bilancio di previsione.

2. Il rendiconto annuale comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio ed è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge.

3. Al rendiconto annuale è allegata una relazione illustrativa con la quale la Giunta Comunale esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei Conti.

Articolo 53

(Gli appalti ed i contratti)

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e di servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, il Comune, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante contratti con l'osservanza delle norme e delle procedure stabilite dalla legge, dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita dallo Statuto e dal regolamento dei contratti.

2. La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare da parte del responsabile del servizio di riferimento, e deve indicare :

a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

3. Il Segretario Comunale può rogare, nell'esclusivo interesse del comune, i contratti di cui al precedente primo comma.

Articolo 54

(Il Revisore dei Conti)

1. Il Revisori dei Conti è scelto mediante estrazione da un elenco, gestito dal Ministero dell'Interno, con le modalità e le tempistiche stabilite dalla legge. Avvenuta l'estrazione, il Consiglio Comunale procede alla nomina, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità o di impedimento.

2. Il Revisore dura in carica un triennio decorrente dalla data di esecutività o di immediata eseguibilità della deliberazione di nomina.

3. Alla scadenza, in ogni caso, il Revisore continua a svolgere la sua attività fino a sostituzione o rinnovo avvenuti.

4. Il revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità o sia stato cancellato o sospeso dal ruolo professionale o dagli altri albi dai quali è stato scelto decade dalla carica.

5. La revoca e la decadenza dall'Ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione degli addebiti, da parte del Sindaco, all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 20 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica, si procede alla surroga del revisore con le modalità indicate al precedente comma 1.

6. Il Revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza della regolarità contabile e finanziaria della gestione, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento. Lo stesso è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture

contabili, nonché la regolarità formale dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e la conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.

7. Lo stesso, tutte le volte che lo ritiene necessario, presenta al Consiglio, per il tramite del Sindaco, una relazione sull'attività svolta ed eventualmente i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Le modalità per l'esercizio delle funzioni del Revisore dei Conti sono previste nel Regolamento di contabilità.

Articolo 55

(La tesoreria e la riscossione delle entrate)

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini d'incasso o a liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi disponibili anche per le anticipazioni di cassa assentite;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate d'ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali e d'altre spese stabilite per legge;

2. Il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per l'affidamento del servizio di tesoreria ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel territorio comunale. La concessione del servizio di tesoreria è regolata da apposita convenzione ed ha durata massima di nove anni rinnovabile.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di danaro, fissando la disciplina di tali gestioni.

Articolo 56

(Il controllo di gestione)

1. Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori, parametri per l'esercizio dell'attività di controllo interno di gestione.

2. Con il controllo di gestione vengono accertati, periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia e di efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra progetti o programmi e realizzazioni e l'individuazione delle relative responsabilità;

3. Qualora, attraverso l'attività di controllo, si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta Comunale propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

4. Il Consiglio Comunale si informa dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta Comunale, al Revisore dei Conti ed ai responsabili di servizio, sugli aspetti della gestione delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi ed allo stato d'attuazione dei programmi.

TITOLO VI

SERVIZI PUBBLICI

Capo I Servizi

Articolo 57

(I servizi pubblici comunali)

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a semplificare e razionalizzare le procedure, nonché a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. L'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi è deliberata dal Consiglio Comunale nelle forme stabilite dalla legge, secondo i criteri e le modalità determinati dallo Statuto.
3. La scelta della forma di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione.
4. La gestione dei servizi pubblici deve assicurare la migliore efficienza degli stessi e deve essere ispirata a criteri di economicità
5. Nell'organizzazione dei servizi, devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, di partecipazione, di tutela e, ove possibile, di cogestione degli utenti.
6. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
7. Nelle forme di cui ai successivi articoli del presente statuto, il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con altri enti pubblici per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza e la piena soddisfazione degli utenti.

Articolo 58

(Le forme di gestione)

I servizi pubblici locali possono essere gestiti dal Comune nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale;
- b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- e) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria;
- f) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

Articolo 59

(Gestione in economia)

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una società o di una azienda speciale.

Articolo 60

(Concessione a terzi)

Il Consiglio Comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

Articolo 61

(Aziende speciali)

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito delle leggi vigenti, dai rispettivi statuti e regolamenti.
2. Gli statuti sono deliberati dal Consiglio Comunale. I regolamenti sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'azienda speciale e approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 62

(Istituzioni)

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento comunale.
2. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi di gestione delle istituzioni e ne controlla i risultati.
3. Il regolamento individua gli atti delle istituzioni da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale e detta la relativa disciplina.
4. I Revisori dei Conti del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 63

(Nomina e revoca degli amministratori)

1. La nomina degli amministratori delle aziende e delle istituzioni è effettuata dal Sindaco con proprio decreto, sulla base di istanze corredate da curriculum dai quali risulti il titolo di studio, la professionalità e la specifica esperienza dei candidati per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private.
2. La revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni è effettuata dal Sindaco con proprio decreto
3. Il presidente ed il Consiglio di amministrazione cessano dalla carica nei casi previsti dallo statuto dell'azienda e dai regolamenti.

Articolo 64

(Le società di capitali)

Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriali o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio e di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Articolo 65

(Convenzioni)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Consiglio Comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Enti Locali.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie tra gli enti contraenti.
3. Il Comune può stipulare convenzioni anche per la costituzione di uffici comuni, con le modalità previste dalla legge.

Articolo 66

(ConSORZI)

1. Per la gestione associata di uno o più servizi o l'esercizio associato di funzioni il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni o Enti pubblici, quando a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. Non può essere costituito più di un Consorzio tra gli stessi Enti, a norma dell'Articolo 131, co. 6 D. Lgs 267/2000.
3. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta la convenzione e lo statuto del Consorzio.
4. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Articolo 67

(Accordi di programma)

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, sentita la Giunta, con proprio atto formale approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale, in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto o indiretto della sua comunità, alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalle leggi.

TITOLO VII

ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 68

(Lo Statuto)

1. Lo Statuto legittima l'attività del Comune di Amelia.
2. Lo Statuto ha efficacia generale di norma giuridica, a rilevanza sia interna all'amministrazione che esterna, nei rapporti con altri enti e/o privati.

Articolo 69

(I regolamenti comunali)

1. Il Comune emana i regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza comunale, sia originaria che delegata.

2. La potestà regolamentare in tutte le materie di cui al precedente primo comma, viene esercitata nel rispetto della legge e dello Statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale ed alle commissioni consiliari; le iniziative dei cittadini, delle associazioni o degli enti vengono rivolte al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale che provvedono a trasmetterle al Consiglio Comunale anche con proposte di modifica o di integrazione.
4. Un atto generale non può avere valore di regolamento se non ne ha la relativa intestazione.
5. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale devono essere emanati nel rispetto dei regolamenti vigenti.
6. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 70

(Le ordinanze)

1. Le ordinanze sono contingibili e urgenti o ordinarie. L'efficacia delle ordinanze contingibili ed urgenti è limitata nel tempo e non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
2. Il Sindaco emette ordinanze quale Ufficiale di Governo; in caso di sua assenza o di impedimento, le ordinanze stesse sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto. I responsabili di servizio emettono le ordinanze ordinarie previste da norme di legge e/o di regolamento.
3. Tutte le ordinanze sono motivate.
4. Le ordinanze che hanno carattere individuale vanno notificate all'interessato: in questo caso l'Autorità che ha emesso l'ordinanza può disporre che venga omessa la pubblicazione .

Articolo 71

(L'adozione degli atti)

1. Gli organi del Comune devono essere sempre in condizione di esprimere le loro volontà.
2. Il Sindaco, in caso di assenza o impedimento, viene supplito con pieni poteri dal Vice-Sindaco, indi, se anche questo è assente od impedito, dagli Assessori nominati tra i Consiglieri comunali, nella successione con cui sono stati comunicati al Consiglio Comunale dopo l'elezione del Sindaco e, quindi, dai Consiglieri comunali, secondo l'ordine decrescente di cifra individuale di voti ottenuti e, a parità di questa, in ordine di posizione nella lista.
3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale detta, per ogni tipo di seduta, norme in ordine agli atti ed ai comportamenti che i presidenti dei collegi possono adottare, al fine di impedire attività od atteggiamenti meramente dilatori e per consentire tempestività ed efficienza di funzionamento agli organi del Comune.
4. Gli atti del Comune devono essere chiari, univoci, in lingua italiana ed in forma scritta; qualora impedimenti od urgenze di particolare eccezionalità impediscano temporaneamente l'uso della forma scritta, l'atto può essere espresso in forma orale, ma perderà la sua efficacia se, non appena possibile, non sarà portato in forma scritta.

Articolo 72

(La manifestazione di volontà degli organi collegiali. Numero legale e maggioranza)

1. Gli atti degli organi collegiali del Comune sono approvati mediante votazione cui possono partecipare tutti i componenti dell'organo che non siano interessati all'atto assumendo.

2. Qualora la legge o il regolamento, nell'ipotesi di cui all'ultimo comma del presente articolo, non preveda una specifica diversa maggioranza, gli atti sono approvati quando ottengono la maggioranza dei presenti al momento della votazione ed i presenti sono in numero superiore alla metà dei componenti assegnati all'organo.

3. Sono approvati con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune (escluso il Sindaco), lo Statuto del Comune e le sue modificazioni od integrazioni, la sua abrogazione. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e le sue modifiche sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 73

(Revisione dello Statuto)

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'Articolo 6 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267,.

Articolo 74

(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, inviato al Ministero degli Interni ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Lo Statuto comunale entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

3. Le disposizioni del presente Statuto prevalgono su ogni altra diversa disposizione normativa dell'Ente e sono immediatamente applicabili anche in assenza dei regolamenti in essa richiamati.

4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.